

AGENZIE D'AFFARI

Per Agenzie d'Affari si fa riferimento alle imprese, comunque organizzate, che si offrono quali intermediarie nell'assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta, con l'esclusione di quelle attività di intermediazione che sono soggette ad una particolare normativa di settore.

Gli elementi che caratterizzano l'agenzia d'affari sono: l'esercizio organizzato ed abituale di una serie di atti, una prestazione d'opera a chiunque ne faccia richiesta, la natura essenzialmente di intermediazione di tale opera, il fine di lucro.

Il D. Lgs. 31/03/1998 n. 112, ha demandato ai Comuni la competenza amministrativa in merito salvo alcuni tipi di agenzie, per le quali la competenza è rimasta alle Questure:

- recupero crediti
- aste per pubblici incanti
- matrimoniali
- pubbliche relazioni

Si elencano, a titolo indicativo e non esaustivo, le principali attività sottoposte al controllo comunale:

- compravendita e/o esposizione di oggetti usati od oggetti d'arte o di antiquariato su mandato di terzi
- compravendita di autoveicoli e/o motoveicoli usati a mezzo mandato o procura a vendere
- intermediazioni per esposizioni, mostre e fiere
- spedizioni per conto terzi
- pubblicità per conto terzi
- abbonamenti a giornali e riviste
- raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini o mezzi simili
- disbrigo pratiche amministrative inerenti il rilascio di documenti o certificazioni
- disbrigo pratiche amministrative in materia funeraria
- disbrigo pratiche infortunistiche ed assicurative per conto terzi
- collocamento complessi di musica leggera per conto terzi
- allestimento ed organizzazione di spettacoli
- prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli e manifestazioni
- organizzazione di congressi, riunioni, feste, fiere, mostre
- organizzazione di servizi per la comunità, ovvero ricerca di affari o clienti per conto di artigiani, professionisti e prestatori di mano d'opera

Per l'apertura di una Agenzia d'Affari è necessario presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

Validità e durata

La segnalazione certificata di inizio attività produce i suoi effetti dal giorno in cui questa viene presentata, ed è valida esclusivamente per i locali in essa indicati.

La sua durata è permanente e decorre dalla data di presentazione della SCIA. In caso di cessata attività è necessario inoltrare apposita comunicazione al Comune.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- artt 115-120 TULPS R.D. 18/06/1931 n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza"

- artt 204-223 R.D. 06/05/1940 n. 635 "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18/06/1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza"

http://www.sistemapiemonte.it/sportellounico/dwd/semplificazione/guida_proced/Scheda_5.01/Riferimenti_normativi.pdf

MODULISTICA

Segnalazione_certificata

http://www.sistemapiemonte.it/sportellounico/dwd/semplificazione/guida_proced/Scheda_5.01/SCIA_agenzia_affari.doc

Tariffario

http://www.sistemapiemonte.it/sportellounico/dwd/semplificazione/guida_proced/Scheda_5.01/tariffario.doc

Richiesta_vidimazione

http://www.sistemapiemonte.it/sportellounico/dwd/semplificazione/guida_proced/Scheda_5.01/Richiesta_vidimazione.doc